

3. De Lorenzo Salvatore, livellario, c.f. DLR-SVT56E03D010K per la quota di 18/36;

4. Robilotta Agata, livellario, cf. RBLGTA59R71D010Y, per la quota di 4/36;

b) L'istanza del 9.6.2014 registrata al protocollo in entrata al n. 11933 del 18.6.2014 con la quale i sigg.ri De Lorenzo Antonio, De Lorenzo Maria Teresa, De Lorenzo Salvatore, Robilotta Agata, hanno chiesto di incassare le somme dovute a titolo di indennità provvisoria ex art. 26, co 5 del Testo Unico Espropri, allegando alla stessa la relazione ventennale a cura di MISA srl con relative visure ipocatastali e catastali inerenti al terreno espropriato;

c) La comunicazione della Total E&P Italia S.p.a., pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata il 16.7.2014 e registrata al protocollo in entrata al n. 13943 in pari data, con la quale l'Ufficio per le espropriazioni è stato informato che non è stato effettuato il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza delle indennità di espropriazione e di occupazione per complessivi euro 9.535,19.

d) La comunicazione del 2.7.2014 del legale dei livellari, avv. Nicola Demma, pervenuta a mezzo di posta elettronica al funzionario dell'Ufficio Espropri, la quale ha chiarito che i livellari non hanno accettato come definitiva l'indennità di euro 9.535,19, riservandosi di svolgere azioni inerenti l'equa determinazione delle indennità, chiedendo nel frattempo di poter incassare le somme provvisoriamente stabilite nel decreto di espropriazione;

Considerato che

-nella comunicazione sub *d*) è stato dichiarato che da tempo immemorabile il comune concedente non richiede più il canone enfiteutico agli enfiteuti possessori;

-le visure trasmesse in allegato all'istanza hanno evidenziato la non sussistenza di altri diritti di terzi a qualunque titolo sull'area interessata dall'azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri, e che non sussistono iscrizioni pregiudizievoli del titolo di proprietà degli immobili in esame;

-l'art. 34 T.U., 1° comma, dispone che l'indennità di esproprio spetta all'enfiteuta, se è nel possesso del bene da espropriare;

-laddove manchino diritti di altri terzi, come nella specie, la norma è interpretabile nel senso che non esistendo motivi di tutela di titolari di altri diritti non si deve procedere al deposito, ma, ove richiesto, al pagamento a favore dell'enfiteuta che si trovi nel possesso del bene espropriato;

-stante la pacifica equiparazione tra livello ed enfiteusi, pur indipendentemente dalla possibile usucapione della piena proprietà da parte dei livellari, si rende applicabile anche a questi ultimi l'art. 34, comma 1 del d.P.R. 327/2001, ai sensi del quale l'indennità è di loro unica spettanza;

-il concedente, anche nell'eventuale ipotesi di perduranza del suo diritto, può comunque farlo valere nei confronti del livellario al quale sia già stata corrisposta l'intera indennità;

-l'art. 34 dispone inoltre che l'espropriante non debba sopportare spese per il riparto dell'indennità tra il livellario e il concedente né per intervenire nella relativa controversia, alla quale quindi rimane estraneo;

-la specifica disciplina dettata per l'ipotesi di possesso del bene espropriato da parte del livellario non sembra lasciare spazio a deroghe nel caso, come il presente, in cui l'indennità provvisoria venga richiesta dai livellari come acconto nell'attesa della rideterminazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 21 del T.U., fatti salvi i conguagli in relazione alla stima che verrà determinata dal collegio peritale;

-l'indennità di espropriazione non è soggetta alla ritenuta del 20% ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30.12. 413, trattandosi di area agricola, zona E, come attestato dal certificato di destinazione urbanistica in data 8 ottobre 2013 a firma del responsabile dello sportello unico per l'edilizia del Comune di Corleto Perticara;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione,
Dispone

Art. 1 - La revoca dell'ordinanza del funzionario dell'Ufficio espropri del 28. 02.2014, con la quale è stato disposto il deposito di complessivi euro 9.535,19, di cui 8.544, 22 per indennità di espropriazione e 990,97 per indennità di occupazione d'urgenza, presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a favore della ditta espropriata nella sola parte relativa alla ditta medesima;

Art. 2 - Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Testo Unico, che sia effettuato il pagamento dell'importo di complessivi euro 9.535,19 (novemilacinquecentotrentacinque/19) stabilito con decreto ministeriale 28 febbraio 2014, a favore di:

1. De Lorenzo Antonio, livellario, c.f. DLR-NTN79B28G942T per la quota di 7/36;

2. De Lorenzo Maria Teresa, livellario, c.f. DLRMTR-83T58G942J per la quota di 7/36;

3. De Lorenzo Salvatore, livellario, c.f. DLR-SVT56E03D010K per la quota di 18/36;

4. Robilotta Agata, livellaria, cf. RBLGTA59R71D010Y, per la quota di 4/36

da parte della Società beneficiaria degli atti ablativi indicati in premessa.

Art. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.

Art. 4 - Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il pagamento è eseguito da parte della Società beneficiaria che provvede successivamente ad inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l'esecuzione del presente provvedimento.

Roma,

Il funzionario dell'ufficio espropri - Divisione VIII
Roberto Rocchi

T14ADC10213 (A pagamento).

